

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2531/91 DELLA COMMISSIONE**

del 23 agosto 1991

**che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti del codice NC 2850 00 70, originari dell'Argentina, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1991 a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo<sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 3835/90<sup>(2)</sup>, e, in particolare l'articolo 9,

considerando che, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3831/90, taluni prodotti originari di ciascuno dei paesi e territori elencati nell'allegato III, beneficiano della sospensione totale dei dazi doganali e sono sottoposti di norma ad una sorveglianza statistica trimestrale fondata sulla base di riferimento definita nell'articolo 8;

considerando che, ai sensi dell'articolo 8, se l'aumento delle importazioni in regime preferenziale di tali prodotti, originari di uno o più paesi beneficiari, rischia di provocare difficoltà economiche in una regione della Comunità, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata dopo che la Commissione ha proceduto a uno scambio di informazioni appropriato con gli Stati membri; che al riguardo la base di riferimento da prendere in considerazione è in generale uguale al 6,3 % delle importazioni totali nella Comunità originarie dei paesi terzi nel 1988;

considerando che per i prodotti del codice NC 2850 00 70, originari dell'Argentina, la base di riferimento è fissata a 55 000 ecu; che in data 27 marzo 1991, le

importazioni nella Comunità di tali prodotti, originari dell'Argentina, hanno raggiunto per imputazione la base di riferimento in questione; che lo scambio di informazioni al quale ha proceduto la Commissione, ha rivelato che il mantenimento del regime preferenziale rischia di provocare difficoltà economiche in una delle regioni della Comunità; che pertanto è necessario ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei confronti dell'Argentina,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

A decorrere dal 27 agosto 1991 la riscossione dei dazi doganali, sospesa ai sensi del regolamento (CEE) n. 3831/90, è ripristinata per l'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari dell'Argentina:

| Codice NC  | Designazione delle merci |
|------------|--------------------------|
| 2850 00 70 | - Siliciuri              |

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 agosto 1991.

*Per la Commissione*

Karel VAN MIERT

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 126.